

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria - Aggiornamento delle competenze della Commissione di ricorso sulla magistratura

del 18 settembre 2019

In occasione del rapporto della magistratura 2018 la Commissione di ricorso sulla magistratura ha affermato che *"tutti i membri concordano sul fatto che la Commissione deve avere solo le competenze originarie, ossia solo i ricorsi contro le decisioni del Consiglio della Magistratura (CdM). La competenza relativa ai dipendenti pubblici attivi in uffici giudiziari dovrebbe essere attribuita all'istanza che si occupa di tutti gli altri dipendenti pubblici, in un'ottica di parità di trattamento"*.

Infatti, tale Commissione di ricorso decide non solo i ricorsi contro le decisioni del CdM, scopo per cui era stata istituita, ma si è vista attribuire una competenza di ricorso contro le decisioni in materia di personale presa dagli uffici giudiziari per i propri dipendenti e in materia di legge sull'archiviazione. Ora, tale scelta non si avvera in effetti delle più opportune, poiché la Commissione di ricorso non ha un segretariato fisso, non ha un ufficio stabile e non ha personale. A ragione, la Commissione mette in luce che soprattutto in materia di personale si potrebbero creare prassi diverse fra il TRAM (autorità di ricorso ordinaria) e la Commissione.

Per questi motivi, con la presente iniziativa, come auspicato dalla Commissione stessa, si vuole che tale autorità di ricorso sia esclusivamente autorità di ricorso contro le decisioni del CdM.

In futuro il TRAM dovrà quindi riprendere gran parte delle competenze. Proprio perché il TRAM è una Camera del Tribunale di appello (e dal profilo gerarchico è del medesimo rango delle altre Camere civili o penali), si giustifica di costituire all'interno del medesimo tribunale un'autorità di ricorso interna, che funzionerà analogamente una Camera (tale organismo è previsto anche all'interno del Tribunale federale con competenze analoghe; art. 54 RTF; la revisione LTF prevede di ancorare peraltro nella legge tale organismo nell'art. 25 cpv. 2^{bis} LTF; oggetto 18.051). In questo modo, i giudici da cui dipende il dipendente non devono né possono giudicare sui ricorsi relativi a quel collaboratore. Si coglie l'occasione per aggiornare anche altre leggi specifiche, segnatamente per chiarire che contro la decisione amministrativa presa dal Tribunale di appello non può essere dato ricorso a un'autorità di grado inferiore.

Le disposizioni specifiche sono riportate nel disegno di legge allegato.

Lara Filippini
Aldi - Caroni - Ghisletta - Käppeli - Merlo

Disegno di legge

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 settembre 2019 di Lara Filippini e cofirmatari,
- visto il messaggio n. del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. della Commissione

d e c r e t a :

I

La legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL 177.100) è modificata come segue:

Art. 43a

Commissione di ricorso interna

¹La Commissione di ricorso interna è composta di tre membri e due supplenti designati fra i giudici ordinari, che non fanno parte della Commissione amministrativa.

²La Commissione decide sulle controversie relative all'amministrazione del tribunale previste dalle leggi speciali.

³In materia di personale, il giudice da cui dipende giuridicamente o di fatto il funzionario non deve far parte del collegio giudicante.

⁴È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

II

La legge del 15 marzo 2011 sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT; RL 162.100) è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2a

^{2a}Se l'autorità responsabile è il Tribunale di appello, contro le decisioni dell'autorità di prima istanza è dato ricorso alla Commissione di ricorso interna. In ogni caso la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza viene sentita.

III

La legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 163.100) è modificata

come segue:

Art. 31a cpv. 2a

^{2a}Se l'organo che elabora i dati è il Tribunale di appello, contro le decisioni dell'autorità di prima istanza è dato ricorso alla Commissione di ricorso interna. In ogni caso la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza viene sentita.

IV.

La legge del 15 marzo 2011 sull'archiviazione e sugli archivi pubblici è modificata come segue (RL 164.100):

Art. 24 cpv. 3 e 3^a

³Contro le decisioni dell'autorità di prima istanza incaricata dell'archiviazione nel Tribunale di appello è dato ricorso alla Commissione di ricorso interna.

^{3a}Contro le decisioni delle altre autorità giudiziarie che si occupano dell'archiviazione dei rispettivi documenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

V.

La legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD; RL 173.100) è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 1, 2 e 3

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni dell'autorità di prima istanza incaricata del personale nel Tribunale di appello è dato ricorso alla Commissione di ricorso interna.

³I capoversi precedenti sono applicabili anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti.

VI.

¹La presente modifica di legge si applica anche alle procedure in corso.

²Il Tribunale cantonale amministrativo e la Commissione di ricorso interna del Tribunale di appello riprendono le cause ora pendenti dinanzi alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

³Gli atti processuali finora compiuti mantengono la loro validità.

VII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.